IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI

Art. 3

In deroga all'art. 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si riforniscono mediante compra-vendita oppure mediante appalto di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale uniforme di registro del due per cento.

Tale imposta e' in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

Versione in vigore dal 15 maggio 1940, non più in vigore dal 26 agosto 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Imposta di registro sui contratti di appalto, sulle fusioni di societa' e sulla liquidazione di societa' immobiliari
Estremi	Legge 23 marzo 1940, n. 283
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/imposta-di-registro-sui-contratti-di-appalto-sulle-fusioni-di-societa/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it